

All'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in persona del Dirigente p.t.
Istanza di pubblicazione su sito di notifica ricorso per pubblici proclami e avviso.
Disposta dal T.A.R. Piemonte Torino Sez. II con ordinanza cautelare n.169/2019
pubblicata l'8.5.2019, nel procedimento di cui a ricorso di r. g. n.161/2019.
Autorità Giudiziaria presso cui si procede: T.A.R. Piemonte Torino – Sezione II.
Numero di registro generale ricorso: 161/2019. Parte ricorrente: Longo Emanuele
Carmelo. Amministrazione intimata: M.I.U.R. in persona del Ministro p.t.;
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in persona del Dirigente pro tempore.
Atti notificati con pubblicazione per pubblici proclami: Ricorso introduttivo del
giudizio in stesura integrale, con ordinanza cautelare TAR Piemonte n.169/2019.

.....

Il sottoscritto avv. Giuseppe Dimitri Longo ai fini domiciliato per elezione presso
il proprio studio in Giarre alla via Aldo Moro n.40; fax n.0959700431 PEC
giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it, nell'interesse e per conto di
Longo Emanuele Carmelo nato in Catania il 28.1.1986 residente in Santa
Venerina alla Via Calatafimi n.9 C.F. LNGMLC86A28C351H che rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, giusto disposto
della su citata ordinanza TAR Piemonte n.169/2019 nel ricorso di r.g.n.161/2019

chiede

la notifica per pubblici proclami con pubblicazione su sito MIUR dell'Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte degli atti: Ricorso introduttivo del giudizio in
stesura integrale; ordinanza TAR Piemonte n.169/2019 in ricorso r.g.n.161/2019 e
il seguente avviso recante le seguenti indicazioni disposte dal TAR in ordinanza.

Avviso di notifica per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'Uff.Scol.

Disposta dal T.A.R. Piemonte Torino Sez. II con ordinanza cautelare n.169/2019 pubblicata l'8.5.2019, nel procedimento di cui a ricorso di r. g. n.161/2019. Autorità Giudiziaria presso cui si procede: T.A.R. Piemonte Torino – Sezione II. Numero di registro generale ricorso: 161/2019. Parte ricorrente: Longo Emanuele Carmelo. Amministrazione intimata: M.I.U.R. in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in persona del Dirigente pro tempore. Atti notificati con pubblicazione per pubblici proclami: Ricorso introduttivo del giudizio in stesura integrale, con ordinanza cautelare TAR Piemonte n.169/2019. Estremi del provvedimento impugnato: decreto MIUR.AOODRPI. Reg. Uff. (U). 0009862.22-06-20 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte reso noto all'istante in via telematica il 29.6.2018 con che si comunicava l'esclusione dal concorso riservato bandito in attuazione del D.Lgs. n.57/2017 con ddg n.85/2018, per la classe di concorso A064 teoria, analisi e composizione, in quanto asseritamente privo dei requisiti d'ammissione ex art.3 co.1 del summenzionato ddg e ogni altro atto antecedente, presupposto o comunque connesso, compresa la graduatoria pubblicata con decreto n.12084 del 21.8.2018, e per la declaratoria della legittima ammissione alla procedura concorsuale per tale classe di concorso. Motivi del ricorso: Violazione e falsa applicazione art.2, 3 e 33 Cost; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del legge n.508/99 modificata dalla L.n.262/02 e del D. Lgs.9.11.2007 n.206 in recepimento Dir. Com. n.36/2005; Violazione e falsa applicazione art.1 co.107 bis L.24.12.2012 n.228 introdotto da L.25.2.2016 n.21 di conversione del D.L. 30.12.2015 n.210, in relazione al d.l. 13.5.2011 n.70, convertito in L.12.7.2011 n.106. Violazione e falsa applicazione

dei principi sul giusto procedimento. Eccesso di potere per errore su presupposti in fatto e diritto; per difetto d'istruttoria, per elusione di disposto giudiziale e ingiustizia manifesta. Col ricorso s'impugna il decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale bandita col ddg n.85/2018, per la classe di concorso A064 Teoria, Analisi e Composizione, per regione Emilia Romagna, emesso dalla commissione esaminatrice insediata a cura dell'Uff. Scol. Reg. per il Piemonte sulla base dell'errato assunto del difetto di titolo abilitante per mancata contemplazione fra i titoli di accesso, del diploma di contrabbasso posseduto dal ricorrente, che invece è espressamente annoverato quale titolo d'accesso del vecchio ordinamento, nel regime transitorio, ai sensi del dpr 14.2.2106 n.19 che lo contempla espressamente nella tabella di cui all'allegato A, quale titolo di accesso per la procedura concorsuale pure, fra le altre, per la sudetta classe di concorso A064, come da precedenti giudiziari di Consiglio di Stato, T.A.R. e Tribunale.

Indicazione dei controinteressati: I soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al d.d.g. 85/2018, classe di concorso A064 Teoria, Analisi e Composizione – Regione Emilia Romagna approvata con d.d.g. n.12084 del 21.8.2018 e segnatamente Scaramuzza Giacomo, Sargenti Raffaele, Fermi Berto Simone, Sommani Andrea, Alberti Sabrina, Tosto Antonello, Nigro Pasquale.

Indicazioni per seguire lo svolgimento del giudizio: il ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, con le modalità ivi indicate.

Indicazione del provvedimento giudiziale autorizzativo della notifica per pubblici proclami: T.A.R. Piemonte Torino-Sez. Seconda Ordinanza cautelare n.169/2019 pubblicata l'8.5.2019 nel procedimento di cui al ricorso di r.g. n.161/2019.

Avvertenze per l'Ufficio Scolastico Regionale disposte dal T.A.R. nell'Ordinanza. In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte – ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; Il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte: c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi di cui sopra; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, della presente ordinanza, integrata dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Allegati alla presente istanza i su riferiti atti da pubblicare sul sito dell'Uff. Scol.

Si resta in attesa d'attestazione con data di pubblicazione come disposto dal TAR.

Catania-Palermo, 16.5.2019

Avv. Giuseppe Dimitri Longo